



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

◆◆◆
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con
D.C.C. n. 9 del 30/03/2007

SOMMARIO

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali e propria regolamentazione
- Art. 4 - Aliquote e tariffe
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Attività di accertamento d'ufficio e di rettifica
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Notificazione degli atti
- Art. 11 - Sanzioni
- Art. 12 - Cause di non irrogazione delle sanzioni
- Art. 13 - Interessi
- Art. 14 - Importo minimo per versamenti e rimborsi
- Art. 15 - Compensazione somme
- Art. 16 - Rateizzazione del credito tributario
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Autotutela
- Art. 19 - Contenzioso
- Art. 20 - Norme finali
- Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 e disciplina le entrate comunali tributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare; nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "responsabile" del servizio, il funzionario cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3

Entrate tributarie comunali e propria regolamentazione

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.

2. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle singole entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla Legge, provvede la Giunta Comunale ad eccezione della determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che compete al Consiglio Comunale.

3. Le deliberazioni suddette devono essere effettuate entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il Responsabile del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica e l'attività di accertamento e sanzionatoria.

3. Il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi a sua disposizione, utilizzare al meglio le risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

5. Il Responsabile del servizio può conferire i poteri di accertamento, contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate tributarie, a dipendenti dell'ente o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

Tali funzioni sono conferite ai dipendenti dell'ente locale e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre

Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 20 giorni . Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

3. L'attività di controllo viene effettuata sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

4. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio tributario con proprio atto.

6. Quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 costituisce disciplina generale salvo quanto previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

Art. 8

Attività di accertamento d'ufficio e di rettifica

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà o incompletezza e nel caso di parziali o ritardati versamenti;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o omessi versamenti;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa ed i relativi interessi.

2. Gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.

3. Tutti gli atti relativi ai tributi locali devono essere obbligatoriamente motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione dell'atto viene fatto riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare gli uffici comunali dovranno fornire all'Ufficio Tributi copia degli atti relativi ad autorizzazioni, concessioni, permessi a costruire, Dia, certificati di abitabilità o agibilità, commercio, nonché ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del servizio informa il Sindaco ed il Segretario Comunale.

Art. 10

Notificazione degli atti

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il Responsabile del servizio, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, nonché tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

Art. 11 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del Responsabile del tributo nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

3. Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 18.12/1997, n.472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Art. 13 Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- Gli interessi annui da calcolare sull'attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti nella misura di due punti percentuali superiori al tasso degli interessi legali vigenti.

2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

3. Gli interessi sono calcolati giornalmente con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.14 Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Non è dovuto il versamento e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori o pari ad € 2,50 di tributo annuo.

Art.15 **Compensazione somme**

1. E' data la facoltà al contribuente di compensare le somme a proprio credito con quelle dovute al Comune a titolo di entrate tributarie comunali, anche relativamente a diversi anni d'imposta. Per credito si intende la somma a rimborso che il contribuente ha diritto ad avere a seguito di atto emesso dall'ente, su istanza presentata dal contribuente.

2. Per usufruire di tale facoltà il contribuente deve, prima che scadono i termini del rimborso del tributo, comunicare all'Ufficio Tributi la propria decisione di compensare la somma a credito con somme da versare.

Art.16 **Rateizzazione del credito tributario**

1. Il Responsabile del Tributo competente, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà economiche dello stesso, la rateizzazione del pagamento del carico tributario, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) Ammontare del debito superiore ad € 300,00;
- b) - Fino ad € 500,00 rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili,
- da € 501,00 ad € 1.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili,
- da € 1.001,00 ad € 2.000,00 rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili,
- oltre € 2.001,00 rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- d) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, ed estinzione del debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- e) Applicazione degli interessi legali in vigore;
- f) Non sia stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente.

2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un massimo di un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili non superiori a dodici.

3. A tutela del credito, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, mediante polizza assicurativa, fidejussoria, bancaria o deposito bancario nel limite minimo del 30% dell'importo rateizzato, con esclusione del beneficio della preventiva escussione.

4. Compete all'insindacabile giudizio del Responsabile valutare le motivazioni addotte da I contribuente.

5. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

Art. 17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'ufficio tributario procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 18

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto che ha diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante

l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al giudice ove pende il giudizio ai fini della sua estinzione ex art.46 del D.Lgs. n.546/92.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità o infondatezza dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 19 Contenzioso

1. Nell'ambito delle controversie tributarie, spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco, il Comune è rappresentato dal Responsabile del tributo o suo delegato.

4. E' compito del Responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 20 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in

attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007.